

Nota circa le prove e la partecipazione dei cori alle celebrazioni

Milano, 10 gennaio 2022

Non vi sono variazioni rispetto alla versione precedente

La lettera inviata dal Ministero dell'Interno ai Prefetti in data 12 agosto 2020 contenente alcune indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico permette l'attività dei cori durante le celebrazioni e le relative prove. Si dovranno seguire le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021, e in particolar modo:

- Le attività dei cori che accompagnano le celebrazioni possono riprendere con prudenza, garantendo la possibilità ai partecipanti di sospendere il loro servizio se condizioni di salute, motivi familiari o personali fanno propendere per questa scelta.
- Non potrà prendere parte alle prove e alle celebrazioni chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti¹.
- Le prove si tengano in chiesa o in altro ambiente sufficientemente ampio per garantire la necessaria areazione.
- I cantori, indipendentemente dal numero, dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro, dagli altri soggetti presenti e dall'assemblea liturgica.

¹ La circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni" definisce il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

- Le distanze indicate possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet*.
- La mascherina dovrà essere indossata durante la celebrazione ma potrà essere tolta solamente durante il canto.
- Si raccomanda di tenere un registro delle presenze dei cantori sia per le prove che per le celebrazioni.
- Poiché il virus sulle superfici ha una vita molto limitata, per una maggiore sicurezza e tutela si può procedere in diversi modi:
 - o Si affidi a ciascuno la propria “cartelletta” con le parti necessarie. Ciascuno sa che avrà contatto solamente con i fogli in essa contenuti. La potrà portare a casa, oppure lasciare in altro luogo adatto.
 - o Se le parti sono contenute in cartellette di plastica, queste possono essere igienizzate con apposito prodotto disinfeccante e riposte al loro posto.
 - o Se le parti sono stampate su carta basta lasciare le fotocopie in “quarantena” per almeno 3 ore (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020, Tabella 1).
 - o Se anche fossero di plastica, si potrebbero mettere in “quarantena” per 7 giorni, per essere sicuri che il virus non si trovi più sulle superfici (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020, Tabella 1).